



Camera di Commercio
Cosenza



BANDO

Contributi alle micro e piccole imprese della provincia di Cosenza per la partecipazione a Fiere in Italia – Anno 2018

Approvato con delibera di Giunta camerale

n. 2 del 29/01/2018

Rev. 0	Preparato: Camera di Commercio di Cosenza	Approvato: DGC n. 2 del 29/01/2018.
--------	--	--



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Caratteristiche del contributo	3
Art. 3 - Soggetti beneficiari	3
Art. 4 - Soggetti esclusi.....	5
Art. 5 - Spese ammissibili.....	6
Art. 7 - Regime <<de minimis>>.....	7
Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande	7
Art. 9 – Istruttoria delle domande.....	9
Art. 10 - responsabile e tempi del procedimento	9
Art. 11 – Concessione e diniego del Contributo.....	10
Art. 12 – Annullamento e revoca del presente bando.....	10
Art. 13 - Controlli.....	10
Art. 14 – Normativa applicabile.....	11
Art. 15 – Informativa trattamento dati personali.....	11



ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

La Camera di Commercio di Cosenza, tenendo conto delle politiche regionali per l'internazionalizzazione ed al fine di favorire i processi di conoscenza dei mercati italiani all'estero e di incentivare i processi di internazionalizzazione delle imprese cosentine, prevede la concessione di contributi, a favore di imprese, consorzi di imprese o reti di imprese regolarmente costituite per la partecipazione a fiere che si svolgono sul territorio Italiano nell'anno solare 2018.

Le fiere la cui partecipazione è considerata "ammissibile" ai fini della misura che si intende adottare sono quelle che si svolgono solo in Italia, siano esse di rilevanza nazionale o internazionale. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo le fiere sono quelle indicate nel Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale e nazionale per l'anno 2018 pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e consultabile sul sito www.regioni.it ovvero le fiere indicate nell'allegato 1 del Bando.

Qualora le imprese siano interessate a partecipare ad una o più Fiere NON presenti nell'elenco, possono inoltrare, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, indicando il nome della Fiera, il periodo di svolgimento, il luogo e l'ente fieristico/società organizzatore/organizzatrice.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. La camera riconosce un contributo alle imprese, in possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli, che abbiano sostenuto ed adeguatamente documentato e tracciato le spese la cui tipologia rientri tra quelle indicate all'art. 5 del presente bando.
2. Il contributo viene concesso applicando il regime de minimis ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 7 del bando.
3. Il contributo dell'ente camerale è pari al **50%** della spesa sostenute ed è calcolato sulla base degli importi dei documenti di spesa presentati al netto dell'IVA.
4. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo contributo per tipologia di rilevanza di fiera (quindi uno per la partecipazione ad una sola fiera di rilevanza nazionale ed uno per la partecipazione ad una sola fiera di rilevanza internazionale) nel limite massimo di € 3.000,00 (Tremila euro) per ciascuna fiera (max 2 fiere), con domande a partire dal 26 febbraio 2018, per fiere dell'anno 2018.
5. Nel caso di Reti di Impresa, consorzi Cooperative l'importo del contributo non è cumulabile x numero di partner, ovvero il limite massimo è sempre di € 3.000,00;
6. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa, di cui al presente bando, è pari a complessivi € **300.000,00** (trecentomila/00 euro);
7. Il Bando è a sportello pertanto le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 9 del 26/02/2018 e non appena sono state sostenute le spese cui si richiede il contributo; saranno liquidate al termine dell'istruttoria di cui all'art. 9 del presente bando fermo restando la disponibilità del fondo.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse al contributo camerale di cui al presente bando le imprese o loro consorzi o le reti di imprese regolarmente costituite, operanti in tutti i settori economici, esercitate in forma individuale o



collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa¹ data dalla normativa europea e che abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1.1. abbiano la sede legale o l'unità locale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
- 1.2. abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede le indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
- 1.3. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo), dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo.

(Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale).

Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

- 1.4. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC);
- 1.5. non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.

Ai fini del presente bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. . L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di contributo.

Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

- 1.6. non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- 1.7. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale), CE 1408/2013 (De Minimis Agricoltura), CE 717/2014 (De Minimis Pesca) e CE n. 360/2012 (De Minimis per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale);
- 1.8. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica riguardanti il medesimo intervento;
- 1.9. Nel caso di reti di impresa è il soggetto capofila che partecipa al bando e che rendiconta le spese, ma tutti i partner della rete devono possedere i requisiti di cui ai punti che vanno da 1.2 a 1.8 ;
- 1.10. L'impresa Capofila deve possedere i requisiti di cui ai punti che vanno da 1.1 a 1.8
- 1.11. La partecipazione di reti di impresa deve rispettare le seguenti condizioni:
 - Utilizzo di uno stand comune oppure spazi espositivi adiacenti;
 - Programmazione e definizione delle attività di partecipazione condivisa dai partner.
2. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino all'assegnazione del contributo
3. L'eventuale perdita dei requisiti prima dell'assegnazione del contributo o della sua liquidazione (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Sono escluse:

- le imprese che beneficino, per le stesse spese ammissibili, di qualunque altra agevolazione pubblica, salvo quanto espressamente previsto all'art. 5 punto 9;
- le imprese che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato "de minimis"
- le imprese che non abbiano i requisiti previsti dal presente Bando
- le imprese che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria documentazione in seguito ad istanza degli uffici competenti all'istruttoria entro i termini fissati dal presente bando

2. Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando:

- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di mera gestione di immobili di proprietà

3. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al registro imprese successive e a seguito di avvisi di procedimento di esclusione comunicati dalla Camera per attività non ammesse non comportano la riammissione al contributo.



ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili le spese documentate al netto di IVA e di altre imposte e tasse relative a manifestazioni di cui all'art. 1 svolte nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e riguardanti:

- affitto dell'area espositiva e allacciamenti elettrici ed idrici;
- noleggio attrezzature per allestimento stand;
- spese di assicurazione;
- quota di iscrizione alla manifestazione;
- iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione;
- trasporto dei prodotti esposti in fiera;
- servizio di interpretariato e reso da professionisti.

2. Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale in sede di rendicontazione devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda.

3. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita non la data di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.

4. Al fine dell'individuazione dell'anno di competenza della fiera, si farà riferimento **al giorno d'inizio** della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo.

5. Le modalità di pagamenti ammesse sono:

- a. bonifico
- b. ricevuta bancaria
- c. assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario intestata alla impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile)
- d. carta di credito intestata all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile)
- e. RID (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile).

6. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente intestati al conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.

7. Non sono ammesse compensazioni di pagamento.

8. E' ammesso esclusivamente il cumulo del contributo camerale con i benefici fiscali dell'iperammortamento e del superammortamento, in quanto "Misure generali" secondo la circolare 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle entrate.

9. Art. 6 - Spese non ammissibili

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- a) le fatture relative all'area espositiva, (Punto a) emesse da enti e società diversi dagli organizzatori ufficiali della manifestazione o ICE - Istituto Commercio Estero, fatta salva la partecipazione a fiere effettuata dalle imprese in forma collettiva (vedi art. 1)
- b) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;



- c) spese di rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi, ecc.);
- d) spese di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, altro materiale di consumo, ecc.);
- e) spese di viaggio, vitto e alloggio, pass parcheggio;
- f) spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
- g) spese di personale;
- h) imposte e tasse.

2. Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- a. soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo
- b. imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti
- c. parenti entro il terzo grado ed affini entro il quarto grado

ART. 7 - REGIME <<DE MINIMIS>>

1. Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei regolamenti CE 1407/2013, CE 1408/2013, CE 717/2013, CE 360/2012.
2. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).
3. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1408/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).
4. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 717/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).
5. I limiti previsti comprendono qualsiasi agevolazione accordata da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.
6. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012, operativo dal 12 agosto 2017.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



1-La domanda di concessione del contributo, a **pena di esclusione, deve essere** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, redatta, sempre **a pena di esclusione**, utilizzando esclusivamente il “Modello n°1 – domanda di contributo e descrizione intervento” nella quale l’impresa oltre a dichiarare il possesso dei requisiti descrive l’attività, il nome della manifestazione, il luogo di svolgimento, la data, le modalità di partecipazione e i costi sostenuti;

A Modello n°1 di domanda dovranno essere allegati:

- **il Modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo (€16,00)**
- **i documenti di spesa e gli effetti di pagamento necessari alla tracciabilità della spesa di cui all’art. 5 del presente bando**

2-La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza a partire dalle ore 9 del 26 febbraio 2018, per fiere dell’anno 2018, e fino al 30/11/2018 salvo proroghe per, nel caso di fondo non esaurito, la rendicontazione di spese sostenute per fiere svolte nel mese di dicembre 2018;

3-La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizio Telemaco), a pena di esclusione.

4-I contributi economici saranno messi a disposizione dalla Camera, a sportello in ordine cronologico di presentazione e previa verifica della sussistenza dei requisiti.

5-Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione/presentazione.

6-E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

7-La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

8-Per l’invio telematico è necessario:

- a. registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
- b. si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
- c. collegarsi al sito www.registroimprese.it;
- d. compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
- e. procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
- f. procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante);



- g. inviare la pratica, allegando la documentazione presente nel presente articolo. La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.it/ nel frame "Far crescere l'impresa" alla voce "Avvisi e Bandi" (selezionare.....Bando Partecipazione fiere in Italia).

9-I documenti devono essere a **pena di esclusione** firmati digitalmente, come sopra detto, esclusivamente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa che richiede il contributo, mentre la trasmissione può avvenire anche tramite intermediario.

10-Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.

11-Le richieste incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

12-Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo saranno istruite dall'Ufficio 2 – "BI – Funding – Osservatori - Alternanza scuola lavoro" che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo sulla piattaforma telematica della Camera di commercio di Cosenza.
3. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
4. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.
5. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

ART. 10 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il Dr. Ettore ALBANESE (Tel. 0984/815254 - email ettore.albanese@cs.camcom.it). Per richiedere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile.
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.



4. Il procedimento di assegnazione del contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di chiusura del bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.it.
6. Anche l'eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.it. In tale caso i 90 giorni decorrono dalla data di chiusura anticipata.
7. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

ART. 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene concesso con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l'indicazione del contributo camerale assegnato da parte del Segretario generale dell'Ente;
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando
3. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo r.

ART. 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.
2. La presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

ART. 13 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. Il contributo verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato gli investimenti agevolati o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.



3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell' art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
4. Il contributo camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata.
5. Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ART. 14 – NORMATIVA APPLICABILE

1. Il contributo viene concesso applicando:
 - Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
 - Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.
 - L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato
2. Per le sue caratteristiche l'intervento economico di cui la presente bando non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 TFUE).

ART. 15 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Cosenza.
3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono soggetti a pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Cosenza.